

## APPENDICE AL REGOLAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

### ELENCO SPECIALE GIOVANI AVVOCATI

#### ART. 1 Istituzione dell'elenco speciale dei **GIOVANI AVVOCATI** patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai **GIOVANI** professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi al **GIUDICE DI PACE e al TRIBUNALE**. La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio dinanzi al **GIUDICE DI PACE e TRIBUNALE** -

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio dinanzi al **GIUDICE DI PACE e TRIBUNALE** -

Quanto ai limiti per materia e valore, i giovani avvocati saranno chiamati a patrocinare giudizi innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

##### **a) negli affari civili:**

- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (€ 50 milioni);
- alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli E. 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);
- alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a E. 25.822,84);
- alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);

##### **b) negli affari penali:**

alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato . In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Avvocatura o, in caso di assenza, del Responsabile del Settore Affari generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista , tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce

anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e quanto disposto da apposito regolamento comunale.

### **ART. 2 Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a **2 (due)** anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco ;
- b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) Godimento dei diritti civili e politici;
- d) Capacità a contrarre con la P.A.
- e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Gioia Tauro . Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocato che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

### **ART. 3 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 25% *(di seguito indicato quale misura tariffaria minima)* oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.

2. Con riferimento sia al comma 1 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

3. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30%. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Con riferimento sia al comma 1, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

6. Con riferimento sia al comma 1, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

7. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

#### **ART 4 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente appendice, si rinvia agli art. 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 10 del regolamento e alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense